



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 212/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELE SOL REGINA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELE SOL REGINA PO”) PER
LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 8/17 - PROC. 65/17/VF-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 ottobre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 386/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l’art. 4, comma 1, *lett. f)*, con il quale sono stati delegati al CO.RE.COM. compiti inerenti alla funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto CONT. n. 8/17 adottato il 3 luglio 2017 e notificato in pari data, il CO.RE.COM. Lombardia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Tele Sol Regina S.r.l., con sede legale in via IV Novembre n. 12/B - 26015 Soresina (CR), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tele Sol Regina Po*”. In particolare nel corso dei controlli effettuati sull’intera programmazione della settimana dall’8 al 14 maggio 2017, è stato riscontrato il superamento dei valori di affollamento pubblicitario nei giorni:

- 8 maggio 2017, fascia oraria 6-7, percentuale 30%;
- 9 maggio 2017, fascia oraria 6-7, percentuale 29,9%;
- 10 maggio 2017, fascia oraria 5-6 percentuale 30,3%; fascia oraria 6-7, percentuale 29,1%;
- 11 maggio 2017, fascia oraria 6-7 percentuale 29,9%;

- 12 maggio 2017, fascia oraria 6-7 percentuale 29,9%;
 - 13 maggio 2017, fascia oraria 6-7 percentuale 32,3%;
 - 14 maggio 2017, fascia oraria 5-6 percentuale 31%; fascia oraria 6-7 percentuale 29,7%;
- in violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha richiesto l'audizione, avvenuta in data 18 luglio 2017, durante la quale ha dichiarato che gli sforamenti contestati, nelle fasce orarie 5-6 e 6-7, sono stati riscontrati non per la trasmissione di *spot* pubblicitari, ma per l'esposizione di tre scritte a scorrimento ciclico ripetitivo (chiamate "pagine" dalla società). Tali scritte sarebbero state utilizzate quale riempitivo della programmazione, in quelle che risultano essere fasce di bassissimo ascolto televisivo, nell'attesa di effettuare il collegamento, in diretta da S. Giovanni Rotondo, alle ore 7:30, della celebrazione della Santa messa. La società precisa inoltre di non raggiungere il 3% di affollamento giornaliero.

Con ulteriore nota trasmessa al CO.RE.COM. il 21 luglio 2017, la società ha dichiarato che le "*pagine informative in movimento*" trasmesse nelle fasce orarie di basso ascolto (fascia oraria 5-6 e 6-7) sono utilizzate allo scopo di fornire informazioni sui programmi di prossima messa in onda. Inizialmente le pagine di informazione televisiva erano quattordici e riguardavano la programmazione settimanale televisiva; un'altra veniva utilizzata come promo della radio "*Lombardia Radio Tv*". La società ha ribadito di non essere mai incorsa in procedimenti sanzionatori e ha precisato che nelle fasce orarie oggetto della contestazione la programmazione è avvenuta trasmettendo "pagine" informative in movimento, utilizzate usualmente per trasmettere informazioni sui programmi dei servizi media con cui intrattiene rapporti e che la programmazione di "*Lombardia Radio TV*" viene utilizzata quale sottofondo musicale nelle suddette fasce orarie.

In particolare l'anomala trasmissione delle "tre pagine" che hanno dato luogo allo sforamento è stata causata dall'assenza, per malattia, del dipendente incaricato della loro gestione; a seguito della contestazione, la società dichiara di aver provveduto a rimuovere dal palinsesto tali "tre pagine" per le quali sottolinea anche di non aver percepito introiti.

Il CO.RE.COM. Lombardia ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni fornite dalla società e, con nota n. prot. 54847 del 31 luglio 2017, ha proposto all'Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n.177/05.

3. Valutazioni dell'Autorità

Questa Autorità, dall'esame della documentazione e dalla visione delle registrazioni dei programmi, ha rilevato che le tre "pagine" di dati, trasmesse a ciclo continuo, nelle fasce orarie in cui è stato rilevato lo sforamento oggetto della contestazione, riportano le seguenti informazioni:

- 1) *Devi vendere un immobile? Stai cercando casa? Esiste una sola risposta: Immobiliare Soresinese: Cortesia qualità ed esperienza al tuo servizio*, con indicazione dell'indirizzo - durata 8 secondi;
- 2) *State ascoltando Lombardia Radio Tv, la puoi ascoltare 24 ore su 24, cerca nella lista del tuo decoder* - durata 30 secondi;
- 3) *Sol Regina Po, Lombardia Tv, Lodi Crema Tv, Ufficio pubblicità*, indicazione di indirizzi *mail* - durata 30 secondi.

Dalla documentazione acquisita per il tramite del Registro operatori di comunicazione (ROC) di questa Autorità, aggiornata al mese di luglio 2017, la società Tele Sol Regina S.r.l. risulta autorizzata alla diffusione del servizio di media audiovisivo "Lombardia Radio Tv"; pertanto la "pagina" n° 2 risulta un messaggio ascrivibile alla fattispecie *autopromozione* di cui all'art. 1, dell'Allegato A alla delibera n. 211/08/CSP, che non concorre all'affollamento orario ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 538/01/CSP.

Per quanto riguarda invece il servizio di media audiovisivo a carattere comunitario "Lodi Crema Tv", menzionato nella pagina n° 3, dalla consultazione della documentazione amministrativa presente nell'archivio ROC, l'autorizzazione alla diffusione del servizio è stata rilasciata all'Associazione Lodi Crema, cod. fisc. 01423570199.

Pertanto, pur se si riscontra la trasmissione dell'autopromozione per il servizio media "Lombardia Radio Tv", la trasmissione a ciclo continuo delle altre due "pagine" nel corso delle fasce orarie indicate in contestazione dà luogo al superamento dei limiti di affollamento orario ai sensi dell'art 38, comma 9, del d.lgs. n.177/05.

Si accoglie, quindi, quanto proposto dal CO.RE.COM. Lombardia relativamente al procedimento avviato nei confronti della società Tele Sol Regina S.r.l., con sede legale in via IV Novembre n. 12/B - 26015 Soresina (CR), fornitore del servizio di media audiovisivo locale "Tele Sol Regina Po", relativamente al superamento dei limiti di affollamento orario, come descritto nella contestazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale, pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario, deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che le fasce orarie in cui sono stati rilevati gli sforamenti (ore 5-6 e 6-7) sono di basso ascolto e che tale condotta non ha comportato significativi e indebiti vantaggi economici.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media ha dichiarato di aver rimosso dalla propria programmazione i contenuti che hanno dato luogo alla violazione, successivamente al ricevimento della contestazione.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, risulta dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire ulteriori violazioni.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta condizioni economiche non positive, con un bilancio 2015 in perdita, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra determinata;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), somma corrispondente al minimo edittale della sanzione moltiplicato per i sette giorni di programmazione, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Tele Sol Regina S.r.l., cod. fisc. 00789410198, con sede legale in via IV Novembre n. 12/B - 26015 Soresina (CR), fornitore del servizio di media audiovisivo locale "*Tele Sol Regina Po*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all’ art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 212/17/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 212/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi